



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
PROVINCIA DI TORINO

***PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE***

(Legge 447/95 – D.P.C.M. 14/11/1997 – LR n. 52/2000 – DGR 85-3802/2001)

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Visto: Il Sindaco (Sig. Paolo RUZZOLA)	Il Responsabile Area tecnica (Arch. Gilberto ALICE)
Tecnici Redattori: - Ing. Franco ROCCHI - Ing. Luigi BIANCHI - Ing. Lorenzo TENERANI - Ing. Marco ANGELONI - Ing. Matteo BERTONERI	

Luglio 2005

File : *REGOLAMENTO.DOC*



Sommario

TITOLO I.DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art 1. Campo di applicazione	3
Art 2. Classificazione acustica e limiti di rumore	3
TITOLO II.ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI	6
Art 3. Definizione	6
Art 4. Piani aziendali di risanamento acustico	6
Art 5. Valutazione previsionale di impatto acustico	7
Art 6. Valutazione previsionale di clima acustico	10
TITOLO III. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE.....	11
Art 7. Definizioni	11
Art 8. Deroghe semplificate	12
<i>8.1 Cantieri edili, stradali ed assimilabili</i>	<i>12</i>
<i>8.2 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto nelle aree specificamente previste dal P.C.C.A.</i>	<i>14</i>
<i>8.3 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto al di fuori delle aree previste dal P.C.C.A.</i>	<i>15</i>
Art 9. Autorizzazioni per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni del Regolamento (deroghe ordinarie)	16
Art 10. Grandi opere.....	16
Art 11. Appalti annuali per manutenzione strade e sottoservizi	18
TITOLO IV. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE.....	19
Art 12. Allarmi acustici	19
Art 13. Attrezzature da giardino	19
Art 14. Cannoncini per uso agricolo	19
Art 15. Pubblicità fonica	19
Art 16. Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti	20
TITOLO V.SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	21

Art 17.Misure e controlli.....	21
Art 18.Sanzioni	21
Art 19.Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico	23

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Allegato 1	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (attività di carattere permanente – assenza di apparecchiature rumorose)
Allegato 2	Comunicazione di attività rumorosa temporanea (cantieri edili, stradali e assimilati in zone III, IV, V, di durata inferiore a 5 gg lavorativi)
Allegato 3	Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti acustici – Deroga semplificata (cantieri edili, stradali e assimilati in zone III, IV, V, di durata compresa tra 5 e 20 gg lavorativi)
Allegato 4	Comunicazione di attività rumorosa temporanea (manifestazioni o spettacoli rumorosi nelle aree previste dal PCCA, di durata inferiore a 4 giorni)
Allegato 5	Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea (per manifestazioni nelle aree previste dal PCCA, di durata superiore a 4 giorni)
Allegato 6	Comunicazione di attività rumorosa temporanea (per manifestazioni o spettacoli rumorosi in aree non previste dal PCCA, di durata inferiore a 3 giorni)
Allegato 7	Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti acustici (manifestazioni o spettacoli rumorosi in aree non previste dal PCCA, di durata compresa tra 3 e 30 giorni)
Allegato 8	Domanda di autorizzazione in deroga alle condizioni del regolamento per attività rumorosa temporanea – Deroga ordinaria (attività temporanee che non rispettano le condizioni dell'art. 8.1 o 8.2 o 8.3 del regolamento)

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI**Art 1. Campo di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. n.89/98 (come modificata dalla L.R. n.67/04).

Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

Art 2. Classificazione acustica e limiti di rumore

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati :

valori limite di emissione [Leq in dB(A)]_il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurna (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

valori limite assoluti di immissione [Leq in dB(A)] il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurna (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite differenziali di immissione: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Il differenziale di immissione deve essere inferiore ai seguenti valori limite:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- a. nelle aree classificate nella classe VI;
- b. se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- c. se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- d. al rumore prodotto da:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
- e. agli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto 11 dicembre 1996 *"Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"* che rispettano i valori assoluti di immissione, come definiti dall'art.2, comma 1, lettera f), della legge 26 gennaio 1995, n.

447 (il criterio differenziale si applica, invece, qualora siano intervenute modifiche o variazioni dell'impianto a ciclo produttivo continuo).

valori limite di qualità [Leq in dB(A)]

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurna (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

valori di attenzione [Leq in dB(A)] sono:

- se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione, multiplo intero del periodo di riferimento, viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione, da parte del Comune, dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

Le attività rumorose permanenti o temporanee di cui ai successivi Titoli II e III devono rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dal P.C.C.A. fino dalla loro attivazione, qualora essa avvenga successivamente all'entrata in vigore del Piano stesso.

Per le attività preesistenti i limiti attribuiti alle singole zone sono vincolanti dalla data di 6 mesi dopo l'entrata in vigore del PCCA, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4.

TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art 3. Definizione

Ai fini del presente regolamento si definisce attività rumorosa di carattere permanente qualsiasi attività che non abbia carattere di temporaneità, incluse le attività temporanee ma ripetitive che abbiano una durata superiore a 30 giorni per anno, con l'esclusione dei cantieri edili, stradali e assimilabili.

Art 4. Piani aziendali di risanamento acustico

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose di carattere permanente che alla data di entrata in vigore del Piano Comunale di Classificazione Acustica non rispettino i limiti di emissione o di immissione dallo stesso prodotti sono tenute a presentare alla Provincia, nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, oppure al Comune, negli altri casi, con le modalità indicate all'art.14 della L.R. n.52/2000, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione del provvedimento comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.).

Sono esclusi dall'obbligo i siti d'impresa che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n.186/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 (concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit – EMAS).

Il Piano di Risanamento acustico deve espressamente indicare le caratteristiche e l'entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte e alle sorgenti sonore utilizzate, gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti, l'individuazione e la descrizione dei recettori presenti in tali aree, gli obiettivi, le modalità e le priorità del risanamento. Devono essere specificati, inoltre, la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica, i termini certi per l'adeguamento complessivo, indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, nonché la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente.

La relazione tecnica allegata al Piano di Risanamento deve essere redatta sotto la responsabilità di Tecnico Competente in acustica ambientale (L. 447/95) e il Piano deve essere presentato dal legale rappresentante dell'impresa.

La Provincia o il Comune valutano la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, approvano il PdRA con eventuali prescrizioni che possono riguardare anche

i tempi di effettuazione e, avvalendosi dell'ARPA, periodicamente verificano a campione la realizzazione degli interventi previsti dai piani approvati in relazione al raggiungimento dei risultati di risanamento attesi.

Qualora la Provincia o il Comune non si esprimano sul Piano di Risanamento entro 180 giorni dalla sua presentazione, i soggetti che hanno proposto il piano sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalità e nei termini proposti. A tal fine, entro i successivi 15 giorni, gli stessi soggetti devono comunicare al Comune sede dell'attività, e alla Provincia nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi, l'inizio dei lavori.

Al termine degli interventi di risanamento deve essere trasmessa, alla stessa autorità cui è stato presentato il piano, relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento.

Le imprese che non presentano il PdRA sono comunque tenute ad adeguarsi ai limiti di zona previsti dal P.C.C.A. entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso; in caso contrario si applicano le sanzioni di cui al successivo art.19.

Alle società e agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture si applica il disposto dell'art.10, comma 5, della L. 447/1995.

Art 5. Valutazione previsionale di impatto acustico

I soggetti titolari di progetti sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) presentano, in tale ambito, la documentazione per la valutazione dell'impatto acustico, redatta da Tecnico Competente in acustica ambientale (L. 447/95).

Per i progetti/attività non sottoposte a procedura di VIA i soggetti titolari predispongono (e la inoltrano al Comune) la documentazione di impatto acustico, redatta da Tecnico Competente in acustica ambientale (L. 447/95), relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi. Con tale definizione si intendono esclusivamente i circoli privati e i pubblici esercizi aventi le caratteristiche di cui all'art.5, comma 1, lettera c) della L. 25 agosto 1991, n.287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi);
- impianti sportivi e ricreativi;

- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

Sono inoltre tenuti alla presentazione della richiamata documentazione di impatto acustico al Comune, secondo le modalità già descritte:

❖ **i richiedenti il rilascio di:**

- concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali (anche se non sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale). Per postazioni di servizi commerciali polifunzionali si intendono esclusivamente i centri commerciali di cui all'art.4, comma 1, lettera g) del D.L.gs. 31 marzo 1998, n.114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art.4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n.59);
- altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Per quanto riguarda le attività produttive, si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (ad esempio parrucchieri, manicure – lavanderie a secco – riparazione di calzature, di beni di consumo personali o per la casa – confezione di abbigliamento su misura – pasticcerie, gelaterie – confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentarie – eccetera). Sono parimenti escluse dal campo di applicazione le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (ad esempio assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici – lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafa gioielliero).

❖ **coloro che presentano denuncia di inizio attività, o altro atto equivalente, relativo a:**

- nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali (anche se non sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale). Per postazioni di servizi commerciali polifunzionali si intendono esclusivamente i centri commerciali di cui all'art.4, comma 1, lettera g) del D.L.gs. 31 marzo 1998, n.114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art.4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n.59). Per quanto riguarda le attività produttive, valgono le medesime considerazioni di cui al comma precedente;
- utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- esercizio di attività produttive,

- ❖ **i titolari/legali rappresentanti** di nuove attività produttive, commerciali e di servizio, prima dell'avvio dell'attività. Per le attività produttive valgono le medesime considerazioni sopra riportate.
- ❖ **i titolari/legali rappresentanti** di attività produttive, commerciali e di servizio, in caso di ampliamento, modifiche, trasferimento dei locali e/o modifiche agli impianti, ai macchinari e/o alle strutture. Per le attività produttive valgono le medesime considerazioni sopra riportate.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere redatta con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 9-11616 del 02.02.2004 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 – art.3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" e resa con le modalità di cui al D.P.R. n.445 del 28.12.2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

In relazione alla rilevanza degli effetti acustici derivanti da quanto in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà del Comune (qualora debba rilasciare il provvedimento autorizzativo) richiedere, nell'ambito del medesimo provvedimento autorizzativo, l'esecuzione di controlli strumentali, da effettuarsi a cura del proponente in fase di esercizio dell'opera o attività per la quale è stata presentata la documentazione di impatto acustico, finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica deve essere inviata anche all'ARPA.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di **nulla-osta** del Settore Ambiente (art. 8, comma 6 L. 447/95).

Per quelle **attività che per propria natura, o per soglia dimensionale, presentano emissioni sonore palesemente limitate anche in relazione al contesto in cui si collocano**, le Associazioni di categoria possono far predisporre da Tecnici Competenti in acustica ambientale (L. 447/95) appropriati schemi semplificati di documentazione di impatto acustico.

Per le **attività commerciali, artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi**, la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge la sua attività, da redigere con i contenuti di cui all'Allegato 1.

Nell'ambito della procedure di cui al presente articolo, con l'esclusione del caso previsto dal comma precedente, il Comune può avvalersi, per la valutazione della documentazione tecnica prodotta, del supporto tecnico di A.R.P.A. o di qualsiasi altro Tecnico Competente in acustica ambientale. In tal caso, è facoltà del Comune richiedere al soggetto che presenta la documentazione la presentazione del bollettino postale attestante l'avvenuto pagamento delle spese relative alla valutazione tecnica di quanto prodotto.

Commento [*1]:

Art 6. Valutazione previsionale di clima acustico

Sono tenuti a presentare al Comune la relazione previsionale di clima acustico, redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale (L. 447/95) con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 46-14762 del 24.02.2005, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani qualora la quiete rappresenti elemento di base per la loro fruizione;
- insediamenti residenziali prossimi agli impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico.

Per le Opere Pubbliche o comunque sottoposte alla disciplina del D. Lgs. 109/94 e s.m.i., relative agli interventi di cui al comma 1, la relazione revisionale di clima acustico deve essere presentata in due fasi distinte:

1. la prima, in sede di *progettazione preliminare* e dovrà contenere:
 - indicazione dell'ubicazione, orientamento dell'opera, altezza da terra, compatibilità acustica con l'area circostante;
2. la seconda in sede di *progettazione definitiva* e dovrà contenere:
 - una valutazione acustica previsionale di dettaglio, con i contenuti specifici indicati dalla D.G.R.T. 788/99, che consenta di accertare la compatibilità acustica dell'opera con l'area circostante (prendendo in considerazione le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico dell'area), contenga gli accorgimenti tecnico – strutturali adottati a livello di progettazione affinché l'opera possa inserirsi nell'area (senza richiedere successivi piani di risanamento), stimi gli impatti derivanti dall'opera di progetto sui recettori preesistenti e infine contenga il progetto di dettaglio di tutte le mitigazioni acustiche previste (che diventano parte integrante degli elaborati progettuali).

Nell'ambito della procedure di cui al presente articolo, il Comune potrà avvalersi, per la valutazione della documentazione tecnica prodotta, del supporto tecnico di A.R.P.A. o di qualsiasi altro Tecnico Competente in acustica ambientale (L. 447/95). Avuto riguardo alla rilevanza degli effetti acustici subiti dall'insediamento oggetto di valutazione, nonché al grado di incertezza sulle previsioni dei livelli sonori e sull'efficienza degli eventuali interventi di mitigazione proposti, è facoltà del Comune che rilascia il provvedimento autorizzativo richiedere al proponente, nell'ambito del medesimo provvedimento, l'esecuzione di controlli strumentali, da effettuarsi a lavori conclusi, al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica deve essere inviata anche all'ARPA.

TITOLO III. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art 7. Definizioni

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati (30 giorni) e/o legata ad ubicazioni variabili, quali:

- cantieri edili e stradali;
- spettacoli itineranti (circo, luna park, ecc.);
- manifestazioni musicali e di intrattenimento (serate musicali, concerti, ecc.);
- manifestazioni popolari (sagre, feste partitico-popolari, ecc.);
- altre attività non continuative.

Fatti salvi i cantieri edili, stradali e assimilabili, non rientrano tra le attività temporanee, e non sono quindi soggette a quanto previsto dal presente Titolo, le attività che presentano caratteristica di ripetitività e durata complessiva superiore a **30 giorni anno**.

Le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal P.C.C.A. ed i valori limite differenziali.

Commento [*2]:

Qualora tali attività prevedano di superare tali limiti, possono essere permesse in deroga a norma del presente regolamento.

Sono previste due tipologie di deroga:

- **deroga semplificata**: qualora l'attività rispetti le condizioni fissate dall'art.8 del presente Regolamento;
- **deroga ordinaria**: qualora l'attività non rispetti le condizioni fissate dall'art.8 del presente Regolamento.

La violazione delle condizioni previste dal presente Regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.19 e i provvedimenti di cui all'art.20.

L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art 8. Deroghe semplificate

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo nel rispetto delle condizioni (orari, durata, limiti acustici, ubicazione, ecc.) indicate ai seguenti punti 8.1, 8.2, 8.3, necessita di richiesta di deroga semplificata o di comunicazione da inviare al Responsabile dell'Ufficio Competente con le modalità e le tempistiche ivi indicate.

8.1 Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Prescrizioni di carattere generale relative all'attività cantieristica

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Condizioni per il rilascio di deroga semplificata

L'esercizio delle attività cantieristiche che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dal P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al Responsabile dell'Ufficio Competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, secondo lo schema riportato in Allegato 3, e corredata della documentazione ivi indicata.

- ❖ **Ubicazione:** l'attività in deroga ai limiti acustici si svolge in aree di classe III, IV, V, non in prossimità di scuole e/o di altri ricettori sensibili dal P.C.C.A., oppure in prossimità di scuole, ma solo al di fuori dell'orario scolastico.
- ❖ **Durata dei lavori:** massimo **20 giorni lavorativi**.
- ❖ **Giorni:** tutti i **giorni feriali, escluso il sabato**, salvo casi specifici.
- ❖ **Orari:** l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali e assimilati al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali (con esclusione del sabato) **dalle ore 8.00 alle ore 19.00**.

- ❖ **Limiti acustici assoluti:** il limite massimo di emissione (dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica) da non superare è di **70 dB Leq(A)**. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di **65 dB Leq(A)**. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998, per un tempo di misura di almeno 15 minuti (30 minuti nel caso di cantieri stradali). I risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal suddetto decreto. Il rispetto dei suddetti limiti non si intende relativo all'intero periodo di riferimento (diurno), ma al tempo di misura.
- ❖ **Limiti acustici differenziali:** è concessa la deroga ai valori limite differenziali.

Procedura di comunicazione di inizio attività

Qualora il cantiere, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, abbia **durata inferiore a 5 giorni lavorativi**, la domanda di autorizzazione in deroga è sostituita da comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Competente, da presentare almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'attività, mediante il modello riportato in Allegato 2, ed allegando la documentazione tecnica ivi indicata. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune con l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo.

Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo fax, al Comando di Polizia Municipale e al Responsabile dell'Ufficio Competente del Comune di Buttigliera Alta.

8.2 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto nelle aree specificamente previste dal P.C.C.A.

Condizioni per il rilascio di deroga semplificata

Lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, all'interno delle aree specificamente previste dal P.C.C.A. ed evidenziate nella relativa cartografia, e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di *deroga semplificata* da inviare al Responsabile dell'Ufficio Competente almeno *15 giorni* prima dell'inizio dell'attività rumorosa, secondo lo schema riportato in Allegato 5, e corredata della documentazione ivi indicata.

- **Durata:** Il numero massimo di giorni annui stabiliti per la fruizione dell'area in deroga ai limiti acustici è pari a **60**. Tale valore non potrà essere superato nel corso dell'anno solare, per la stessa area, anche a causa di eventi distinti.
- **Orari:** Il funzionamento delle sorgenti sonore delle manifestazioni temporanee in deroga ai limiti acustici, è consentito dalle ore 08.00 alle ore 24.00 e dalle ore 24.00 alle ore 01.00. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 100 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore in deroga è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.
- **Limiti acustici assoluti:** All'esterno dell'area, in corrispondenza dei ricettori più disturbati, devono essere rispettati i limiti acustici di zona previsti dal P.C.C.A., intesi come $L_{eq}(A)$ e valutati sul periodo di riferimento.
- **Limiti acustici differenziali:** E' concessa deroga ai valori limite differenziali.

Procedura di comunicazione di inizio di attività

Qualora la singola attività, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, abbia **durata inferiore a 4 giorni**, la domanda di autorizzazione in deroga è sostituita da comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Competente, da presentare almeno *15 giorni* prima dell'avvio dell'attività, mediante il modello riportato in Allegato 4, ed allegando la documentazione tecnica ivi indicata.

8.3 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto al di fuori delle aree previste dal P.C.C.A.

Condizioni per il rilascio di deroga semplificata

L'esercizio di tali attività in aree diverse da quella specificamente prevista dal P.C.C.A. e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A., ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al Responsabile dell'Ufficio Competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, secondo lo schema riportato in Allegato 7, e corredata della documentazione ivi indicata.

- ❖ **Durata:** il numero massimo di giorni annui stabiliti per la fruizione di un'area in deroga ai limiti acustici è pari a 30.
- ❖ **Orari:** il funzionamento delle sorgenti sonore in deroga ai limiti acustici è **consentito dalle ore 10.00 alle ore 24.00**. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 100 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore in deroga è consentito esclusivamente al di fuori dell'orario scolastico.
- ❖ **Limiti acustici assoluti:** il limite massimo di emissione (dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica) da non superare è di **70 dB Leq(A)** dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e **60 dB Leq(A)** dalle ore 22.00 alle ore 24.00. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998, per un tempo di almeno 15 minuti. I risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal suddetto decreto. Il rispetto dei suddetti limiti non si intende relativo all'intero periodo di riferimento (diurno), ma al tempo di misura.
- ❖ **Limiti acustici differenziali:** è concessa deroga ai valori limite differenziali.

Procedura di comunicazione di inizio attività

Qualora l'attività, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, abbia **durata inferiore a 3 giorni**, la domanda di autorizzazione in deroga è sostituita da comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Competente, da presentare almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'attività, mediante il modello riportato in Allegato 6, ed allegando la documentazione tecnica ivi indicata. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune con l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo.

Art 9. Autorizzazioni per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni del Regolamento (deroghe ordinarie)

Qualora il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di non essere in grado di rispettare le condizioni indicate nel presente Regolamento (art. 8) relativamente a durata, orari, limiti acustici, ubicazione dell'attività, giorni consentiti, dovrà indirizzare al Responsabile dell'Ufficio Competente specifica domanda di autorizzazione in deroga (*deroga ordinaria*) almeno 60 giorni prima dell'inizio della attività, secondo l'Allegato 8. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiamata in detto allegato.

Il Responsabile dell'Ufficio Competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente Regolamento.

Nell'ambito della procedure di cui al presente articolo, il Comune può avvalersi, per la valutazione della documentazione tecnica prodotta, del supporto tecnico dell'A.R.P.A. o di qualsiasi altro Tecnico Competente in acustica ambientale (L. 447/95).

Commento [*3]:

Il soggetto che presenta la documentazione tecnica è tenuto alla contestuale presentazione del bollettino postale attestante l'avvenuto pagamento delle spese relative alla valutazione tecnica della documentazione prodotta.

E' facoltà dell'amministrazione comunale prescrivere nell'atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune con l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo.

Art 10. Grandi opere

I cantieri relativi ad interventi che si caratterizzano di interesse pubblico e che comunque, per l'intrinseca complessità e/o durata, richiedano un'articolazione particolare dell'autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità, vengono definiti, ai fini del presente Regolamento, quali "*grandi opere*" con specifico atto dell'Amministrazione Comunale nell'ambito dell'iter istruttorio finalizzato all'approvazione del progetto dell'opera stessa.

Nei bandi di gara per l'appalto delle "*grandi opere*" dovrà essere inserito l'obbligo per le imprese aggiudicatarie di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento.

La domanda di autorizzazione in deroga relativa ai cantieri per la realizzazione delle suddette "grandi opere" deve essere formulata secondo le procedure di cui al presente articolo.

Le autorizzazioni in deroga rilasciate dal Responsabile dell'Ufficio Competente, previo parere dell'A.S.L. (ed eventuale supporto tecnico di A.R.P.A.), per le "grandi opere" sono suddivise in due fasi distinte:

- a. una **autorizzazione generale**, che ha valore per tutta la durata dei lavori e per l'opera nel suo insieme, per ottenere la quale, il *soggetto appaltante* deve presentare una domanda contenente:
 - una relazione generale descrittiva dell'attività, redatta da Tecnico Competente in acustica ambientale (L. 447/95) contenente i valori limite previsti presso i recettori potenzialmente più disturbati, da individuare con apposita planimetria;
 - uno schema di procedura di accettazione, da sottoporre alla direzione di cantiere, dei macchinari che opereranno nei cantieri stessi, contenente:
 - le caratteristiche delle macchine che possono essere accettate nel cantiere;
 - il nominativo del responsabile di tale decisione;
 - le modalità con cui viene accertata l'idoneità dei macchinari;
 - le modalità di registrazione delle macchine accettate e della apposizione di contrassegno identificativo;
 - l'individuazione dei percorsi di accesso al cantiere.
- b. una **autorizzazione di dettaglio** per ogni fase della lavorazione (lotto, attivazione di microcantieri, ecc.), per ottenere la quale *la ditta esecutrice dei lavori* deve presentare, con l'eccezione di quanto già prodotto nella parte generale, quanto segue:
 - una planimetria dettagliata e aggiornata dell'area di intervento, con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.;
 - una relazione tecnico – descrittiva dell'attività, redatta da Tecnico Competente in acustica ambientale (L. 447/95), che contenga:
 - un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per limitare il disturbo e la descrizione delle relative modalità di realizzazione;
 - l'attestazione della conformità dei macchinari utilizzati ai limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la

normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. 588/87, D.Lgs. 135/92 e D.Lgs. 137/92).

Art 11. Appalti annuali per manutenzione strade e sottoservizi

Per quanto riguarda gli appalti annuali che gli uffici comunali o altri Enti o Aziende titolari di servizi pubblici affidano per la manutenzione delle strade e/o dei sottoservizi, sarà cura degli uffici e delle Aziende stessi inserire nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese appaltanti, di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento, ove ne ricorrano le condizioni.

Le ditte risultanti aggiudicatrici dei lavori dovranno presentare al Responsabile dell'Ufficio Competente del Comune una richiesta di autorizzazione in deroga di carattere generale che ha valore per tutta la durata dell'appalto e contenente:

- a) i valori limiti da conseguire;
- b) dichiarazione che i macchinari presenti in cantiere e utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente, in vigore da più di tre anni al momento della richiesta dell'autorizzazione.

Qualora per singoli interventi programmati, e quindi non effettuati in condizione di emergenza così come definita nell'art.8 del presente Regolamento, si preveda di superare i limiti stabiliti nell'autorizzazione in deroga di carattere generale, le ditte risultate aggiudicatrici degli appalti oggetto del presente articolo dovranno presentare al Responsabile dell'Ufficio Competente la documentazione per ottenere l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumore con l'eccezione di quanto già prodotto per ottenere l'autorizzazione in deroga di carattere generale.

TITOLO IV. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE**Art 12. Allarmi acustici**

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di *15 minuti totali di attivazione* (comprensivi delle pause tra emissioni intermittenti generate dal medesimo evento), sia nel periodo di riferimento diurno che notturno.

I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

Art 13. Attrezzature da giardino

Nei centri abitati, l'uso ad uso privato di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito *nei giorni feriali dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 21.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.*

Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Art 14. Cannoncini per uso agricolo

L'impiego di tali dispositivi utilizzati per spaventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni, ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito ad una *distanza superiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato*, con cadenza di sparo non inferiore a 8 minuti. L'uso di tali attrezzature è vietato durante il periodo notturno.

Art 15. Pubblicità fonica

La pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma *itinerante nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00.* La pubblicità fonica, esclusivamente quella elettorale, non è ammessa nelle zone aventi classe acustica II individuate nel Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Art 16. Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti

Nel caso in cui l'attività sia ripetuta nel tempo, è fatto obbligo all'azienda o all'ente responsabile del servizio, di presentare al comune un piano annuale relativo al tipo di attività da svolgere, indicando le motivazioni che stanno alla base della scelta degli orari previsti per lo svolgimento delle operazioni.

Il comune, valutate tali motivazioni, può concedere deroga specifica, fissando gli orari consentiti, il tempo massimo di carico e scarico dei cassonetti e le macchine da utilizzare durante il servizio.

Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

TITOLO V. SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art 17. Misure e controlli.

Ai sensi della L. 447/95, l'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è di competenza dell'Amministrazione Comunale.

L'attività di controllo relativa alle attività temporanee è demandata al Corpo di Polizia Municipale, che si può avvalere del supporto tecnico di A.S.L. e A.R.P.A. nell'ambito delle rispettive competenze, ovvero di qualsiasi altro Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L. 447/95).

Per le attività di controllo "ordinario" (non relativo ad attività temporanee), l'Amministrazione Comunale si può avvalere del supporto tecnico di A.S.L. e A.R.P.A. ovvero di qualsiasi altro tecnico Competente in Acustica Ambientale (L. 447/95).

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.

L'organo deputato al controllo, in quanto organo accertatore, provvede ad effettuare le necessarie misure fonometriche, ad elevare sanzioni (ove dovute) e a trasmettere al Responsabile dell'Ufficio Competente del Comune un rapporto relativo agli accertamenti effettuati, contenente indicazioni sugli eventuali provvedimenti da adottare.

Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 e l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20.

Art 18. Sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art.10 della L. 447/95 e s.m.i. e dall'art.17 della L.R. 52/2000.

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione fissati dalla normativa e dal P.C.C.A. è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 5.164,57.

La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art.11 della L. 447/95 e s.m.i. e delle disposizioni dettate in applicazione di tale Legge dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dal Comune, ivi compreso il presente Regolamento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 10.329,14.

Chiunque, in assenza della prescritta comunicazione o autorizzazione comunale prevista dal presente Regolamento, svolga attività temporanee di cui al Titolo III superando i limiti acustici stabiliti dal P.C.C.A. e dalle vigenti normative, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 10.329,14; alla stessa sanzione soggiace il titolare della deroga comunale, in caso di contravvenzione alle condizioni previste dal presente Regolamento per l'esercizio in deroga e/o alle ulteriori eventuali prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale nell'atto di autorizzazione in deroga.

Sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 10.329,14 le imprese di cui all'art. 4 del presente Regolamento, che abbiano omissso di presentare, entro il termine previsto dallo stesso art.4, il relativo piano di risanamento.

Il mancato adeguamento dell'intervento di bonifica entro il termine a tal fine prescritto ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 10.329,14.

In caso di persistente inadempimento agli obblighi la cui violazione è oggetto delle sanzioni previste dai precedenti commi, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, procede ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.

Il mancato rispetto delle norme di cui al Titolo IV del presente regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/00, con le seguenti modalità:

- Utilizzo di allarmi acustici oltre la durata consentita dall'art.12: 50 euro
- Uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio fuori dagli orari consentiti dall'art.13:
 - In periodo diurno (6.00 – 22.00): 50 euro
 - In periodo notturno (22.00 – 6.00): 100 euro
- Impiego di cannoncini per uso agricolo in violazione delle limitazioni relative a distanze e/o cadenza di sparo e/o orari previsti dall'art.14: 50 euro
- Pubblicità fonica in violazione degli orari e divieti previsti dall'art.15: 50 euro
- Esercizio di attività rumorose di cui all'art.17 fuori dagli orari consentiti: 100 euro.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni, per la parte non devoluta allo Stato ai sensi dell'art.10, comma 4, della L. 447/95, sono acquisiti al patrimonio del Comune con vincolo di destinazione al

perseguimento delle finalità indicate all'art.1, comma 1 della L.R. n.52/2000, e con particolare riguardo all'esecuzione di monitoraggi e interventi di bonifica acustica previsti dai piani comunali di risanamento, nonché, in misura di norma non superiore al venti per cento, alle attività di controllo espletate dall'ARPA.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art 19. Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico

Sulla base degli accertamenti di cui all'art. 18, l'Amministrazione Comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà ad emanare i provvedimenti consequenziali.

Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire Responsabile dell'Ufficio Competente del Comune idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.

Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente Regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente:

- a) L'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
- b) La sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
- c) La sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento.

I provvedimenti di cui al precedente comma, lettera a) sono di competenza del Responsabile dell'Ufficio Competente; i provvedimenti di cui al precedente comma, lettere b) e c) sono di competenza dell'Ufficio responsabile del procedimento autorizzatorio, o titolato a ricevere la relativa D.I.A., dietro parere Responsabile dell'Ufficio Competente. La riapertura dell'attività potrà avvenire anche con modifiche all'orario di esercizio, allo scopo di tutelare il riposo e/o le ordinarie attività.

Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'art. 18 comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'Amministrazione comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal P.C.C.A. e

dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.

I provvedimenti di cui al precedente comma potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili ed urgenti.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Allegato 1

(attività di carattere permanente – assenza di apparecchiature rumorose)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 5 del Reg. Comunale delle attività rumorose)

resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art.27 del D.P.R. 445/00 e con le modalità di cui all'art.38 comma del citato D.P.R.

AL Sindaco del

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

Residente a _____ via/piazza _____ n° _____

in qualità di: olegale rapp.te o titolare o altro (specif.) _____

della impresa :

(nome ditta)

A conoscenza che l'art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

D I C H I A R A

che nello svolgimento dell'attività di _____

ubicata in via/piazza _____

non verrà fatto uso di:

- Condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività;
- Gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura;

- Estrattori di aria
- Impianto di diffusione sonora (l'esclusione va dichiarata solo per i pubblici esercizi ed i circoli privati);
- Gruppi elettrogeni
- Altre apparecchiature rumorose legate all'attività

e che pertanto l'attività non richiede valutazione previsionale di impatto acustico.

Data, _____

Firma: _____

NB: ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 2

(cantieri edili, stradali e assimilati in zone III, IV, V, di durata inferiore a 5 gg lavorativi)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

(art. 8.1 del Reg. Comunale delle attività rumorose)

Al Sindaco del COMUNE DI

BUTTIGLIERA ALTA (n.2 copie)

Il sottoscritto _____

in qualità di: ☐ legale rapp.te ☐ titolare ☐ altro (specif.) _____

della ☐ ente ☐ ditta

(nome, ditta)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

ai sensi dell'art. 8.1 del Reg. Comunale delle attività rumorose

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale (art. 8.1).

In particolare:

- ☐ rispetto del limite di emissione di 70 dB(A) misurato in facciata dei ricettori più disturbati (65 dB(A) misurati all'interno dell'abitazione in caso di ristrutturazioni interne)
- ☐ ubicazione in classe III, IV, o V;
- ☐ ubicazione non in prossimità di scuole o altri ricettori sensibili;
- ☐ ubicazione in prossimità di scuole, ma attivazione dei macchinari rumorosi al di fuori dell'orario scolastico;
- ☐ attivazione del cantiere in giorni feriali;
- ☐ attivazione macchinari rumorosi tra le ore 8.00 e le ore 19.00;
- ☐ durata del cantiere inferiore a 5 giorni lavorativi.

Allega la seguente documentazione:

1. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali recettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.
2. Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile), che attesti il rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento e che descriva tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 3

(cantieri edili, stradali e assimilati in zone III, IV, V, di durata compresa tra 5 e 20 gg lavorativi)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI

DEROGA SEMPLIFICATA

(art. 8.1 del Reg. Comunale delle attività rumorose)

Al Sindaco del COMUNE di

BUTTIGLIERA ALTA (n.2 copie)

Il sottoscritto _____

in qualità di: olegale rapp.te otitolare o altro (specif.) _____

della ☐ ente ☐ ditta

(nome, ente, ditta)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

ai sensi dell'art. 8 del Reg. Comunale delle attività rumorose

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale (art. 8.1). In particolare:

- ☐ rispetto del limite di emissione di 70 dB(A) misurato in facciata dei ricettori più disturbati (65 dB(A) misurati all'interno dell'abitazione in caso di ristrutturazioni interne)
- ☐ ubicazione in classe III, IV, o V;
- ☐ ubicazione non in prossimità di scuole o altri ricettori sensibili;
- ☐ ubicazione in prossimità di scuole, ma attivazione dei macchinari rumorosi al di fuori dell'orario scolastico;
- ☐ attivazione del cantiere in giorni feriali;
- ☐ attivazione macchinari rumorosi tra le ore 8.00 e le ore 19.00;
- ☐ durata del cantiere compresa tra 5 e 20 giorni lavorativi.

Allega la seguente documentazione, redatta e sottoscritta da Tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95):

1. una relazione tecnico – descrittiva che contenga:
 - attestazione relativa alla conformità dei macchinari utilizzati ai limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente;
 - elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e DLgs n. 137/92);
 - elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
 - attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento.
2. una planimetria dettagliata e aggiornata dell'area di intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.;
3. bollettino postale attestante l'avvenuto pagamento delle spese relative alla valutazione tecnica della suddetta documentazione.

e chiede il rilascio di autorizzazione in deroga.

**Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità,
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.**

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di
identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 4

(manifestazioni o spettacoli rumorosi nelle aree previste dal PCCA, di durata inferiore a 4 giorni)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

(art. 8.2 del Reg. Comunale delle attività rumorose)

Al Sindaco del COMUNE di

BUTTIGLIERA ALTA (n.2 copie)

Il sottoscritto _____

in qualità di: ☐ legale rapp.te ☐ titolare ☐ altro (specif.) _____

della ☐ manifestazione ☐ ditta

(nome, ditta)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

ai sensi dell'art. 8.2 del Reg. Comunale delle attività rumorose

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale. In particolare:

- ☐ rispetto dei limiti di zona acustica previsti dal P.C.C.A. in corrispondenza dei ricettori più disturbati;
- ☐ **funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica compreso nell'intervallo orario 10.00 - 24.00;**
- ☐ funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica al di fuori dell'orario scolastico (solo in caso di presenza di scuole nel raggio di 100 mt);
- ☐ durata dell'evento rumoroso inferiore a 7 giorni.

Allega la seguente documentazione:

1. una relazione che contenga:
 - informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);
 - attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento;
 - elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico;
2. una planimetria dettagliata e aggiornata dell'area di intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.;

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 5

(manifestazioni nelle aree previste dal PCCA, di durata superiore a 4 giorni)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI

DEROGA SEMPLIFICATA

(art. 8.1 del Reg. Comunale delle attività rumorose)

Al Sindaco del COMUNE di

BUTTIGLIERA ALTA

Il sottoscritto _____

in qualità di: olegale rapp.te otitolare o altro (specif.) _____

della ☐ manifestazione ☐ ditta

(nome, ente, ditta)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

ai sensi dell'art. 8 del Reg. Comunale delle attività rumorose

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale (art. 8.2). In particolare:

- ☐ rispetto dei limiti di zona acustica previsti dal P.C.C.A. in corrispondenza dei recettori più disturbati;
- ☐ **funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica compreso nell'intervallo orario 10.00 - 24.00;**
- ☐ funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica al di fuori dell'orario scolastico (solo in caso di presenza di scuole nel raggio di 100 mt);
- ☐ durata dell'evento rumoroso superiore a 7 giorni.

Allega la seguente documentazione, redatta e sottoscritta da Tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95):

1. una relazione tecnico – descrittiva che contenga:
 - informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);
 - elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
 - attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento.
2. una planimetria dettagliata e aggiornata dell'area di intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.;
3. bollettino postale attestante l'avvenuto pagamento delle spese relative alla valutazione tecnica della suddetta documentazione.

e chiede il rilascio di autorizzazione in deroga.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 6

(manifestazioni o spettacoli rumorosi in aree non previste dal PCCA, di durata inferiore a 3 giorni)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

(art. 8.3 del Reg. Comunale delle attività rumorose)

AL Sindaco del COMUNE di

BUTTIGLIERA ALTA (n.2 copie)

Il sottoscritto _____

in qualità di: ☐ legale rapp.te ☐ titolare ☐ altro (specif.) _____

della ☐ manifestazione ☐ ditta

(nome, ditta)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

ai sensi dell'art. 8.3 del Reg. Comunale delle attività rumorose

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale. In particolare:

- ☐ rispetto del limite di emissione di 70 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00, e di 60 dB(A) dalle ore 22.00 alle 24.00, misurato in facciata dei ricettori più disturbati;
- ☐ funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica compreso nell'intervallo orario 10.00 - 24.00;
- ☐ funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica al di fuori dell'orario scolastico (solo in caso di presenza di scuole nel raggio di 100 mt);
- ☐ durata dell'evento rumoroso inferiore a 3 giorni.

Allega la seguente documentazione:

1. una relazione che contenga:
 - informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);
 - elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
 - attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento.
4. una planimetria dettagliata e aggiornata dell'area di intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.;

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 7

(manifestazioni o spettacoli rumorosi in aree non previste dal PCCA, di durata compresa tra 3 e 30 giorni)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI

DEROGA SEMPLIFICATA

(art. 8.3 del Reg. Comunale delle attività rumorose)

Al Sindaco del COMUNE di

BUTTIGLIERA ALTA (n.2 copie)

Il sottoscritto _____

in qualità di: olegale rapp.te otitolare o altro (specif.) _____

della ☐ manifestazione ☐ ditta

(nome, ente, ditta)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

ai sensi dell'art. 8.3 del Reg. Comunale delle attività rumorose

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale (art. 8.3). In particolare:

- ☐ rispetto del limite di emissione di 70 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00, e di 60 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00, misurato in facciata dei ricettori più disturbati;
- ☐ funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona compreso nell'intervallo orario 10.00 - 24.00;
- ☐ funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona al di fuori dell'orario scolastico (solo in caso di presenza di scuole nel raggio di 100 mt);
- ☐ durata dell'evento rumoroso compresa tra 3 e 30 giorni.

Allega la seguente documentazione:

1. una relazione che contenga:
 - informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);
 - elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
 - attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento.
2. una planimetria dettagliata e aggiornata dell'area di intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.;

e chiede il rilascio di autorizzazione in deroga.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 8

(manifestazioni o cantieri edili, stradali o assimilabili che non rispettano le condizioni dell'art. 8.1 o 8.2 o 8.3 del regolamento)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA'

RUMOROSA TEMPORANEA

(DEROGA ORDINARIA)

(art. 9 del Reg. Comunale delle attività rumorose)

Al Sindaco del COMUNE di

BUTTIGLIERA ALTA (n.3 copie)

Il sottoscritto _____

in qualità di: olegale rapp.te otitolare o altro (specif.) _____

della o manifestazione o ditta _____

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

C H I E D E

ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga alle condizioni previste dal Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione, redatta e sottoscritta da Tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95):

1. una relazione tecnico – descrittiva che contenga:
 - informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);
 - durata e articolazione temporale dell'attività temporanea in deroga;
 - limiti acustici richiesti e loro motivazione;
 - elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
 - Per i cantieri: un'attestazione della conformità dei macchinari utilizzati ai limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM 588/87, D.Lgs. 135/92, D.Lgs. 137/92).
2. una planimetria dettagliata e aggiornata dell'area di intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.;
3. bollettino postale attestante l'avvenuto pagamento delle spese relative alla valutazione tecnica della suddetta documentazione.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)